



Tribunale Ordinario di Ivrea

Sezione Civile - Fallimentare

R.G. OCC. 7/2021

Il Giudice Delegato, dott. Alessandro Petronzi,

sciogliendo la riserva assunta all'esito della udienza del 17.05.2022;

letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento formulata da AGOSTINO Nicodemo, nata a Villerupt (Francia) il 24/12/1982 con C.F. GSTNDM82T24Z110W e residente a Romano Canavese (TO) Via Santa Teresina n.6 , nonché la Sig.ra AGOSTINO Francesca, nata a Villerupt (Francia) il 01/09/1980 con C.F. GSTFNC80P41Z110X e residente in Romano Canavese (TO) Via Romanello n.3, rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Rogani;

rilevato che non risultano formulate osservazioni/contestazioni alla proposta di piano da parte dei creditori ed in particolare dal creditore principale rappresentato da Agenzia delle Entrate;

OSSERVA

Il piano del consumatore prospettato dagli istanti, a fronte di una esposizione debitoria erariale ammontante ad euro 358.409,08, maturata dal defunto padre degli istanti, cui essi sono subentrati *jure successionis*, per averne accettato la eredità senza adeguatamente ponderare il cospicuo ammontare dei debiti maturati, si fonda sulla messa a disposizione di un attivo per complessivi euro 28.702,74, derivante:

- quanto al ricorrente Agostino Nicodemo, dal versamento della somma mensile di euro 275,00 per 48 mesi, oltre all'importo ritraibile dal proprio credito TFR, ammontante ad euro 2.770,60.
- quanto alla ricorrente Agostino Francesca, che si trova in una situazione più precaria rispetto al fratello, essendo impiegata in lavoro a tempo determinato con scadenza prossima al 31.08.2021 e che dispone di un reddito appena sufficiente al necessario sostentamento della propria famiglia (composto anche da due figli minori) la messa a disposizione del proprio credito derivante dal TFR disponibile dal precedente datore di lavoro, ammontante ad euro 5.532,14, oltre al versamento mensile di euro 150,00 che il compagno convivente Milana Giuseppe si è impegnato a versare per i prossimi quattro anni, in caso di omologa della proposta del piano del consumatore.

L'attivo messo a disposizione risulta idoneo al soddisfacimento integrale delle spese prededucibili, ed al pagamento parziale, nella misura del 6,11% del credito vantato da Agenzia delle Entrate.

Alcun attivo utile al soddisfacimento dei creditori può derivare, come puntualmente attestato dal professionista OCC, dal patrimonio immobiliare ancora formalmente in capo alla società Portapia s.a.s. (delle cui quote il defunto dante causa degli odierni istanti era titolare al 96%), cancellata dal registro delle imprese, - patrimonio che pertanto risulta devoluto ai soci e, per essi, agli aventi causa dei soci, ivi inclusi gli odierni istanti. Il fatto documentato che la società abbia a sua volta maturato un ingente debito erariale, di importo da solo superiore al valore stesso del patrimonio immobiliare relitto, comporta la totale irrilevanza di tali beni (che formalmente risultano ancora in capo alla società) ai fini della presente procedura, essendo essi destinato ad assolvere la loro funzione di garanzia generale per i creditori della società stessa.

Sussistono i presupposti per omologare il piano del consumatore proposto.

L'indebitamento trova la sua principale origine nell'incauta accettazione dell'eredità morendo dismessa dal defunto padre degli istanti, nell'erronea convinzione che potesse essere attiva e che invece si è palesata del tutto *damnosa*. Trattasi, con tutta evidenza, di debito non "maturato" dagli istanti, ma su di essi gravante solo in forza della successione *mortis causa* al proprio defunto genitore.

Non risultano atti di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni. Né vi sono contenziosi pendenti di natura fiscale o contributiva.

Il piano si appalesa idoneo a determinare l'integrale soddisfacimento dei crediti prededucibili, nonché un pagamento di circa il 6% del credito vantato da Agenzia delle Entrate, secondo le modalità descritte e con apporto di finanza esterna, in relazione alla posizione della istante Francesca Agostino (per la quale vi è l'impegno al versamento della somma di euro 150 mensile da parte del compagno convivente), del tutto inesistente in ipotesi di alternative liquidatorie.

Il piano, benchè l'attivo complessivo appaia modesto rispetto all'ammontare dei debito maturato, risulta pertanto idoneo ad assicurare il "miglior soddisfacimento" dei creditori, che nell'alternativa liquidatoria esclusivamente praticabile (vale a dire la liquidazione del patrimonio) potrebbe unicamente aggredire, ma in minima misura, quanto percepito dagli istanti a titolo di retribuzioni (euro 1.500,00 al mese percepite da Agostino Nicodemo; euro 1.100,00 al mese percepite da Francesca Nicodemo).

Considerato pertanto che sussistono altresì i presupposti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 8 e 9 della legge 3/2012 e che è rimasto incontestato, oltre che desumibile dalle indicazioni contenute nella relazione del professionista OCC, che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero colposamente determinato il proprio indebitamento, il piano del consumatore va omologato.

P.Q.M.

1) omologa il piano del consumatore proposto AGOSTINO Nicodemo, nata a Villerupt (Francia) il 24/12/1982 con C.F. GSTNDM82T24Z110W e residente a Romano Canavese (TO) Via Santa Teresina n.6 , nonché la Sig.ra AGOSTINO Francesca, nata a Villerupt (Francia) il 01/09/1980 con C.F. GSTFNC80P41Z110X e residente in Romano Canavese (TO) Via Romanello n.3;

2) conferma quale gestore della crisi l'OCC Dott. Marco Antonino Brizzi;

4) dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto, nella sua integralità, sul sito internet del Tribunale di Ivrea, a spese e cura dei ricorrenti.

Si comunichi.

Ivrea, 19 maggio 2022

Il Giudice Delegato

Dott. Alessandro Petronzi